



**ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE**

**Economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive**

**AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE  
DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE  
VALLE D'AOSTA**

**Quinquennio 2022 - 2026**

Volume IV: criteri per l'individuazione delle aree non idonee e delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti

Aggiornamento ottobre 2024

**INDICE**

1	PREMESSA.....	3
2	NORMATIVA .....	4
2.1	Competenze e livelli di pianificazione .....	4
2.2	Requisiti, criteri e condizioni per la localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti .....	5
3	ALTRE DISPOSIZIONI .....	9
4	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	11
4.1	Definizioni .....	11
4.2	Nuova autorizzazione.....	11
4.3	Varianti.....	12
4.4	Rinnovi.....	13
4.5	Rilocalizzazione .....	13
4.6	Variazioni anagrafiche.....	14
4.7	Esclusioni.....	14
5	CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE .....	15
5.1	Aree non idonee – impianti di smaltimento e di recupero rifiuti urbani.....	17
5.2	Aree non idonee – impianti di smaltimento e di recupero rifiuti speciali .....	20
6	CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE .....	29
6.1	Impianti di smaltimento e di recupero rifiuti urbani .....	29
6.2	Impianti di smaltimento e di recupero rifiuti speciali.....	31

## 1 PREMESSA

Il presente documento intende aggiornare il volume IV del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) per il quinquennio 2022-2026, approvato con legge regionale n. 4 del 9 maggio 2022.

L'esigenza di precisare e approfondire alcuni aspetti del vigente allegato IV deriva dall'esperienza pratica sviluppata nei primi anni di applicazione del Piano e dalle difficoltà di applicazione di taluni dei criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee, relativamente agli impianti di trattamento e recupero dei rifiuti.

La localizzazione degli impianti deve considerare i vincoli e le limitazioni di natura fisica, tecnica, ambientale, sociale, economica e politica che concorrono a:

- assicurare un impatto ambientale sostenibile;
- prevedere idonei presidi di mitigazione e misure di compensazione;
- rispettare le fasce di rispetto imposte dalla normativa;
- garantire l'accettazione da parte dei cittadini.

I principali obiettivi di un processo di selezione dei siti possono essere così riassunti:

- massimizzare la rispondenza del sito alle caratteristiche richieste dal tipo di impianto;
- minimizzare gli impatti della struttura sull'ambiente in cui va ad inserirsi.

Le azioni da intraprendere per conseguire gli obiettivi del processo di localizzazione consistono nel:

- definire una metodologia di selezione oggettiva, trasparente e riproducibile;
- definire e dichiarare a priori i criteri da impiegare nella valutazione dell'idoneità dei siti.

La definizione e l'approvazione dei criteri per l'individuazione di "aree non idonee" e delle "aree idonee" sono azioni di pianificazione tra loro complementari, in quanto devono essere definiti sia specifici fattori escludenti sia fattori di attenzione per le aree che, seppur non classificabili come non idonee, richiedono valutazioni più approfondite e l'individuazione di eventuali interventi di mitigazione. Tra le aree idonee si ritiene opportuno indicare anche dei fattori preferenziali.

Si definiscono infatti aree idonee i siti nei quali ubicare preferibilmente impianti per il trattamento di rifiuti e che rappresentano la "prima scelta" per gli imprenditori che intendono avviare un'attività connessa al trattamento di rifiuti.

Pertanto aree ritenute idonee verranno preferite rispetto ad aree oggetto di fattori di attenzione.

Le valutazioni puntuali di dettaglio su siti specifici devono essere sviluppate compiutamente nell'ambito delle procedure autorizzative degli impianti, di cui al D.lgs. 152/2006 e nelle eventuali fasi di valutazione di impatto ambientale, ove previste.

## 2 **NORMATIVA**

### 2.1 **Competenze e livelli di pianificazione**

L'art. 28, comma 3, lettera d), della direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE, prevede che, fra i contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti, siano indicati i criteri di riferimento per l'individuazione delle aree o degli impianti idonei per la gestione dei rifiuti.

L'art. 195 del D.lgs. 152/2006 dispone, al comma 1, lettera b), che allo Stato spettano la determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei piani regionali ed il coordinamento dei piani stessi, nonché al comma 1, lettera p), l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti.

L'art. 196 del D.lgs. 152/2006 prevede siano di competenza delle Regioni la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le Province, i Comuni e le Autorità d'Ambito, dei Piani regionali di gestione dei rifiuti. Ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera n) e lettera o), e dell'art. 199, comma 3, lettera l), del D.lgs. 152/2006, alla Regione compete anche, nell'ambito del Piano regionale, la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e delle aree o impianti idonei allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di competenza dello stato, ai sensi dell'art. 195, comma 1, lettera p) del succitato decreto legislativo, a tutt'oggi tuttavia non ancora emanati e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.

Inoltre, ai sensi dell'art. 197, comma 1, lettera d), del D.lgs. 152/2006, compete alle Province l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento, sulla base delle previsioni dei Piani territoriali di Coordinamento provinciali, di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle previsioni di cui all'art. 199, comma 3, lettere d) e l), sentiti i Comuni e l'Autorità d'ambito.

L'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 ha disposto la soppressione della provincia di Aosta e la costituzione di una circoscrizione autonoma, stabilendo che al Presidente del Consiglio della Valle (ora Presidente della Regione) spettano tutte le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono al Prefetto. Le funzioni provinciali sono pertanto assunte dalla Regione e non vi sono Piani territoriali di Coordinamento provinciali.

L'art. 197 del d.lgs. 152/2006 stabilisce che spetti alle provincie l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'art. 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

## 2.2 Requisiti, criteri e condizioni per la localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti

### Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008

I requisiti generali per tutte le categorie di discariche indicati nell'Allegato 1 della direttiva 2008/98/CE sono:

#### Ubicazione

- 1.1. Per l'ubicazione di una discarica si devono prendere in considerazione i seguenti fattori:
  - a) le distanze fra i confini dell'area e le zone residenziali e di ricreazione, le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree agricole o urbane;
  - b) l'esistenza di acque freatiche e costiere e di zone di protezione naturale nelle vicinanze;
  - c) le condizioni geologiche e idrogeologiche della zona;
  - d) il rischio di inondazione, cedimento, frane o valanghe nell'area di discarica;
  - e) la protezione del patrimonio naturale o culturale della zona.

La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda i fattori summenzionati o le misure correttive da adottare, indicano che la discarica non costituisce un grave rischio ecologico.

### D.lgs. n. 152/2006 - Parte quarta: Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

L'art. 196, comma 3 (competenze delle regioni):

Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.

### D.lgs. 36/2003 - Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti

L'Allegato 1 del decreto in questione contiene i criteri di ubicazione per le discariche di rifiuti inerti, per discariche di rifiuti non pericolosi e per discariche di rifiuti pericolosi.

Discarica per rifiuti inerti - di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in:

- Aree individuate ai sensi dell'art. 65, comma 3 lett. n) e comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici*);
- Aree individuate dagli artt. 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2003, n. 120 (*Zone speciali di conservazione*);
- Aree collocate nelle aree di salvaguardia di cui all'art. 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*zone di tutela assoluta e zone di rispetto - aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*);
- Aree, immobili e contesti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

e non devono essere localizzate:

- in corrispondenza di faglie attive e aree interessate da attività vulcaniche;
- in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;
- in aree dove sono in atto processi geomorfologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali che potrebbero compromettere l'integrità della discarica;
- in aree esondabili, instabili e alluvionabili come individuate negli strumenti di pianificazione territoriali: deve essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 50 anni. Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno sopra riportato in accordo con il Distretto Idrografico competente;
- aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti nei siti di cui al primo capoverso, a esclusione degli immobili e contesti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ambientale.

Per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto nel contesto territoriale in relazione ai seguenti parametri:

- distanza dai centri abitati
- fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari;
- presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici e paesaggistici.

Nell'individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare le aree degradate.

L'ubicazione e le caratteristiche costruttive di una discarica per rifiuti inerti devono inoltre soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del terreno, delle acque sotterranee e delle acque superficiali.

La protezione del suolo, delle acque sotterranee e delle acque superficiali deve essere garantita dalla presenza di una barriera geologica naturale.

La barriera geologica è determinata da condizioni geologiche e idrogeologiche al di sotto e in prossimità di una discarica per rifiuti inerti tali da assicurare una capacità di attenuazione sufficiente per evitare l'inquinamento del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee.

Il substrato della base e dei lati della discarica consiste in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri: conducibilità idraulica  $k \leq 1 \times 10^{-7}$  m/s spessore  $\geq 1$  m;

Le caratteristiche di permeabilità idraulica della barriera geologica naturale devono essere accertate mediante apposita indagine in sito.

La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzata che fornisca una protezione idraulica equivalente in termini di tempo di attraversamento.

Il piano di imposta di una eventuale barriera di confinamento deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato o della quota di massima escursione della falda, nel caso di acquifero non confinato, con un franco di almeno 1,5 metri.

Nella fase di caratterizzazione geologica del sito è necessario accertare, mediante specifiche indagini e prove geotecniche, che i terreni di fondazione della discarica, in considerazione della morfologia della discarica e dei carichi previsti, nonché delle condizioni operative, non vadano soggetti a cedimenti tali da danneggiare i sistemi di protezione della discarica.

Discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi - di norma gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi non devono ricadere in:

- aree individuate ai sensi dell'art. 65, comma 3, lettera n) e comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- aree individuate dagli artt. 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2003, n. 120;
- aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- aree collocate nelle aree di salvaguardia di cui all'art. 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- aree, immobili e contesti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e non vanno ubicati:

- in corrispondenza di faglie attive e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti;
- in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;
- in aree dove i processi geomorfologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica e delle opere ad essa connesse;
- in aree soggette ad attività di tipo idrotermale;
- in aree esondabili, instabili e alluvionabili, come individuate negli strumenti di pianificazione territoriali, deve essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni. Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno in accordo con il Distretto Idrografico competente.

Nell'individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare le aree degradate da risanare o da ripristinare sotto il profilo paesaggistico.

Con provvedimento motivato le Regioni possono autorizzare la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi nei siti elencati in allegato 1 del D.lgs. 36/2003.

La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che non costituisca un grave

rischio ambientale e per la salute umana e non pregiudichi le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto nel contesto territoriale in relazione a:

- distanza dai centri abitati;
- collocazione in aree a rischio sismico ai sensi della normativa vigente e provvedimenti attuativi,
- collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) 1151/2012 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento 2018/848/UE;
- presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici e paesaggistici.

Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre verificando che la direttrice dei venti dominanti sia chiaramente indirizzata verso zone differenti da quelle di ubicazione del centro abitato. Tale direttrice è stabilita sulla base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni.

L'ubicazione e la progettazione di una discarica per rifiuti non pericolosi e/o per rifiuti pericolosi devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque di falda e delle acque superficiali e per assicurare un'efficiente raccolta del percolato.

Il piano di imposta dello strato inferiore del sistema barriera di fondo e sulle sponde deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima escursione della falda un franco di almeno 2 m. La barriera geologica alla base e sulle sponde della discarica è costituita da una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore aventi un effetto combinato almeno equivalente in termini di tempo di attraversamento a quello risultante dai seguenti criteri:

- discarica per rifiuti non pericolosi: conducibilità idraulica  $k \leq 1 \times 10^{-9}$  m/s e spessore  $s \geq 1$  m;
- discarica per rifiuti pericolosi: conducibilità idraulica  $k \leq 1 \times 10^{-9}$  m/s e spessore  $s \geq 5$  m; con.

La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, deve essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca complessivamente una protezione idraulica equivalente in termini di tempo di attraversamento.

Il piano di imposta dello strato inferiore del sistema barriera di fondo e sulle sponde deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima escursione della falda con un franco di almeno 2 m.

### 3 ALTRE DISPOSIZIONI

Si elencano altre disposizioni in materia di ubicazione di impianti per il recupero e smaltimento rifiuti.

**Piano territoriale Paesistico (PTP):** approvato con legge regionale n. 13 del 10 aprile 1998.

Art. 22 – Infrastrutture, commi 1, 5, 7 delle Norme di attuazione NAPTP

Art. 38 - Siti di specifico interesse naturalistico delle Norme di Attuazione NAPTP

Art. 40 - Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico delle Norme di Attuazione NAPTP

**Piano territoriale Paesistico (PTP):** approvato con legge regionale n. 13 del 10 aprile 1998: tutela naturalistica e paesaggistica, e art. 40 - Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico delle norme di attuazione NAPTP.

**Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume PO – Parma:** adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001, approvato con DPCM 24 maggio 2001, pubblicato sulla G.U. n° 183 dell'8 Agosto 2001.

Ai sensi dell'art. 1, comma 14 delle norme di attuazione del PAI, nelle materie in cui lo Statuto speciale di autonomia della Regione Valle d'Aosta ha attribuito alla Regione stessa competenza legislativa primaria, i riferimenti alle leggi statali contenuti nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico si intendono sostituiti con quelli alle corrispondenti leggi regionali approvate nel rispetto dello Statuto e delle norme di attuazione. Nel territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, pertanto, agli adempimenti di cui alle Norme di Attuazione del PAI (NA del PAI), provvedono la Regione e i Comuni ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia di urbanistica.

**Normativa urbanistica e pianificazione territoriale in Valle d'Aosta:** approvata con legge regionale n. 11 del 6 aprile 1998: Titolo V - ambiti inedificabili, artt. 33 - Aree boscate, 34 - Zone umide e laghi, 35 - Terreni sedi di frane o di fenomeni di trasporto in massa, 36 - Terreni a rischio di inondazioni e 37 - Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine.

**Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA):** approvato con Dpcm 27 ottobre 2016 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2017.

Si ricorda che il PGRA è una cartografia derivata dalla pericolosità determinata delle perimetrazioni della l.r. 11/1998 e che tale piano è stato inserito nelle NA del PAI a partire dall'art. 55 ai successivi, con deliberazione del Comitato istituzionale n. 5 del 7 dicembre 2016. Le determinazioni di tale piano sono pertanto attuate attraverso quanto disposto dal PAI.

**Piano tutela acque (PTA):** approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006 e successivi aggiornamenti.

**Piani regolatori generali Comunali (PRG):** gli impianti di smaltimento e di trattamento dei rifiuti sono in generale inseriti dai PRG in zone a valenza artigianale o industriale esistenti o in previsione (sottozone di tipo Bb, Cb o D) oppure sono inseriti in specifiche zone Ed, destinate a usi speciali, tra i quali vi sono le discariche. La disciplina normativa di riferimento è quella dell'art. 22 delle NAPTP recepita da norme tipo adottate dalla maggioranza dei Comuni nel momento dell'adeguamento al PTP del proprio piano regolatore. Tali norme

disciplinano la materia solitamente all'art. 35 delle NTA del PRG, precisando generalmente che lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali tossico-nocivi è attuato secondo le modalità previste dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e dal piano di gestione della Unité des Communes di appartenenza.

Per le autorizzazioni dei singoli interventi, ai sensi del comma 6 dell'art. 208 del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006, l'atto di approvazione dell'impianto "sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.", garantendo in tal modo la conformità urbanistica all'opera.

**Aree protette:** non è consentito l'insediamento di nuovi impianti per il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti nelle Aree naturali protette istituite ai sensi della l.r. 30/1991 e nei siti appartenenti alla rete Natura 2000 (Zone di protezione speciale (ZPS), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Siti d'Importanza comunitaria (SIC)) istituiti con le Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CEE.

I procedimenti autorizzativi dovranno in ogni caso tenere conto, oltre che degli elementi escludenti specificatamente indicati nel seguito del documento, anche dei vincoli derivanti da altre normative vigenti non esplicitamente richiamate.

Il presente documento potrà essere aggiornato e modificato nel periodo di valenza del piano tramite Deliberazione della Giunta regionale previo parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare competente.

## 4 CAMPO DI APPLICAZIONE

### 4.1 Definizioni

**Unità locale:** è il luogo di produzione, ovvero l'area ove è ubicato l'impianto. Comprende sia i dati fisici del luogo, al fine di distinguerlo dal resto del territorio, sia i dati economici derivanti dal registro imprese. Presso un'unità locale possono essere ubicati uno o più impianti, disciplinati ognuno da una distinta autorizzazione. L'ubicazione di un'unità locale è una località topograficamente identificata attraverso un indirizzo, un'area, una o più particelle catastali.

**Impianto:** è l'insieme delle attività di gestione dei rifiuti, inclusive di tutti i dati tecnici, disciplinate da una stessa autorizzazione e svolte su una stessa unità locale. Un impianto è composto da una o più unità impiantistiche a seconda che l'impianto sia classificato come semplice o complesso.

Gli impianti possono essere inoltre classificati in:

- impianto dedicato: impianto nel quale avvengono solamente operazioni di trattamento dei rifiuti.
- impianto produttivo: impianto industriale nel quale l'utilizzo dei rifiuti è finalizzato allo svolgimento della specifica attività produttiva dell'impianto.

**Unità impiantistica:** è una specifica unità di lavorazione di un impianto alla quale si può attribuire una potenzialità annua di trattamento (tonnellate/anno) e capacità di stoccaggio (tonnellate) e relative quantità massime autorizzate.

**Area autorizzata ai fini della gestione dei rifiuti:** area pertinenziale complessiva oggetto di autorizzazione. Il proponente può altresì individuare, compatibilmente con le esigenze dell'impianto, un sottoinsieme dell'area autorizzata, dove si svolgono effettivamente le attività di gestione dei rifiuti. Dall'area autorizzata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere esclusi i parcheggi, aree verdi, aree ricovero e manutenzione mezzi, uffici, infrastrutture d'accesso. L'area deve essere chiaramente identificata da parte del proponente nell'istanza di autorizzazione o comunicazione.

**Nuovo impianto:** si intende la realizzazione di unità impiantistiche, disciplinate da una nuova autorizzazione, presso unità locali ove:

- non sono presenti attività di trattamento dei rifiuti autorizzate;
- sono presenti attività di trattamento dei rifiuti disciplinate da una distinta autorizzazione che non viene modificata dall'introduzione delle nuove unità impiantistiche.

**Case sparse:** per abitazioni sparse si intendono quei fabbricati esterni agli ambiti antropizzati o antropizzabili secondo le previsioni del piano regolatore comunale e destinati ad usi abitativi. Non rientrano in questa fattispecie, ad esempio, l'abitazione del custode di un'attività industriale, l'abitazione del conduttore di un'azienda agricola, ecc., in quanto la destinazione d'uso principale è quella dell'attività imprenditoriale.

### 4.2 Nuova autorizzazione

Gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti sono autorizzati ai sensi degli artt. 208 o 216 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.; la garanzia finanziaria, laddove richiesta ai sensi di legge e della DGR 3284/2006 e s.m.i., costituisce condizione di efficacia dell'autorizzazione.

L'autorizzazione di nuovi impianti è soggetta alle disposizioni del presente documento con particolare riguardo ai contenuti dei capitoli 5 (criteri per l'individuazione di aree non idonee) e 6 (criteri per l'individuazione delle aree idonee) fatte salve successive diverse disposizioni di legge. La presenza di fattori di attenzione può richiedere la previsione di misure di mitigazione finalizzate alla riduzione degli impatti attesi.

Le nuove autorizzazioni ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.

### 4.3 Varianti

Il comma 19 dell'art. 208 del TU dispone che le varianti sostanziali siano soggette al procedimento autorizzativo ordinario.

Le definizioni di variante sostanziale e non sostanziale di seguito riportate sono funzionali alla sola applicabilità delle disposizioni del presente documento.

In linea generale sono "Varianti non sostanziali", quelle che:

- a) non incidano sulle caratteristiche tecnologiche degli impianti, o sulle fasi interconnesse del funzionamento degli stessi, o sulla classificazione delle discariche;
- b) non determinino un potenziamento degli impianti tale da provocare conseguenze su uno o più fattori ambientali;
- c) che determinino un aumento dei quantitativi massimi, già autorizzati, della potenzialità annua (tonnellate / anno) o della capacità di stoccaggio (tonnellate) inferiore al 10%. (Applicabile una sola volta nel corso della validità dell'autorizzazione).
- d) non incidano su parametri urbanistici, ovvero inerenti alla salute od all'igiene pubblica, od alla sicurezza sul lavoro;
- e) non introducano ulteriori attività, diverse rispetto a quelle già autorizzate, o la gestione di rifiuti pericolosi laddove non già preesistente;
- f) non introducano codici CER pericolosi (vale a dire con asterisco) di merceologia diversa rispetto a quelli già autorizzati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da ritenersi "non sostanziali":

- a) l'introduzione di CER di merceologia analoga ad altri già autorizzati;
- b) la modifica della disposizione degli spazi dell'impianto, che non determini un ampliamento dello stesso in nuove aree;
- c) il cambio di titolarità dell'autorizzazione;
- d) la sostituzione di macchinari esistenti con macchinari a più basso impatto ambientale;
- e) l'introduzione di nuovi presidi ambientali.

**Il titolare dell'impianto è comunque tenuto a prendere contatto preliminare con la Struttura regionale al fine di concordare la tipologia di variante che intende proporre nell'istanza.**

Qualsiasi modifica non riconducibile alle tipologie sopra riportate è da ritenersi "variante sostanziale".

Le varianti sostanziali sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, mentre le varianti non sostanziali sono approvate con Provvedimento dirigenziale.

Indipendentemente dalla tipologia di variante (sostanziale o meno), l'iter amministrativo per la valutazione dell'istanza passa attraverso la convocazione della Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, alla quale sono invitati tutti i soggetti previsti dalla norma, tra i quali ARPA e USL, e che si esprimono ognuno per gli aspetti di specifica competenza.

Per quanto attiene agli aspetti procedurali di dettaglio dell'iter amministrativo, questi saranno oggetto di disciplina nelle N.T.A.

#### **4.4 Rinnovi**

Gli impianti autorizzati alla data di approvazione dei Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti possono continuare ad operare fino alla naturale scadenza dell'autorizzazione alla gestione.

Il titolare dell'autorizzazione ha facoltà di presentare, nei tempi e con le modalità previste dalla normativa, un'istanza di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti.

Per tali rinnovi si individuano le seguenti casistiche:

- RINNOVO dell'autorizzazione "tal quale" o con contestuale richiesta di "varianti non sostanziali" della stessa:  
per tale casistica è necessario effettuare la verifica dei fattori del presente volume IV, tuttavia considerando gli eventuali fattori escludenti presenti, come fattori di attenzione, prevedendo la realizzazione di eventuali interventi di mitigazione ambientale al fine di rendere quanto più possibile compatibile la permanenza dell'impianto con i vincoli esistenti. Tali rinnovi vengono rilasciati con provvedimento dirigenziale.
- RINNOVO dell'autorizzazione con contestuale richiesta di "varianti sostanziali" della stessa:  
per tale casistica è necessario effettuare la verifica dei fattori del presente volume IV considerando in toto i fattori escludenti e i fattori di attenzione. Tali rinnovi vengono rilasciati con deliberazione della Giunta regionale.

#### **4.5 Rilocalizzazione**

I titolari di impianti di trattamento e stoccaggio esistenti (ad esclusione delle discariche) che intendano chiedere il rinnovo di autorizzazioni in scadenza e in siti che per effetto dei Criteri di cui al presente documento risulterebbero inadatti per fattori escludenti e/o di attenzione non mitigabili o difficilmente mitigabili, anche in rapporto ai costi correlati, possono chiedere una nuova autorizzazione per la rilocalizzazione dell'impianto, comprensiva di dismissione dell'impianto originario con ripristino dell'area in relazione alla destinazione d'uso del sito stesso.

La nuova area sarà oggetto di una valutazione comparativa rispetto a quella originaria e sarà ritenuta idonea considerando gli eventuali fattori escludenti quali fattori di attenzione, fatti salvi i divieti di legge, con contestuale prescrizione delle opportune misure di mitigazione.

L'autorizzazione potrà essere concessa ove l'area di rilocalizzazione risulti più meritevole rispetto alla precedente sotto il profilo del numero e della natura dei vincoli presenti.

La rilocalizzazione avrà ad oggetto lo spostamento dell'attività in essere, fatte salve eventuali varianti non sostanziali.

L'istanza motivata è corredata, oltre che della documentazione richiesta per l'autorizzazione ordinaria o semplificata dell'impianto, dal progetto di ripristino dell'area che sarà dismessa, che sarà approvato unitamente al rilascio dell'autorizzazione alla rilocalizzazione. Il progetto di ripristino dovrà essere coerente alla destinazione d'uso prevista dal PRG.

L'efficacia della autorizzazione alla rilocalizzazione è subordinata al rispetto del cronoprogramma allegato al progetto di ripristino; lo svincolo della garanzia finanziaria dell'impianto originario avverrà non prima di due anni a partire dalla data di cessazione effettiva della gestione dei rifiuti nel sito, e comunque successivamente alla conclusione delle fasi di ripristino dell'area.

Le rilocalizzazioni sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.

#### **4.6 Variazioni anagrafiche**

La modifica di un'autorizzazione alla gestione di rifiuti a seguito di variazioni anagrafiche e societarie è rilasciata a conclusione di un procedimento che inizia per istanza da parte dell'interessato si configura come variante non sostanziale.

#### **4.7 Esclusioni**

La verifica dei criteri di localizzazione di cui al presente documento non è richiesta per i seguenti impianti:

- gli impianti già autorizzati, sottoposti a modifica non sostanziale dell'autorizzazione vigente.
- centri Comunali di Raccolta di rifiuti urbani e impianti di compostaggio di comunità, regolati da specifiche norme (rispettivamente D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. e D.M. 29 dicembre 2016, n. 266);
- impianti destinati a specifiche operazioni di recupero di fanghi di dragaggio provenienti da interventi di sfangamento bacini idroelettrici e delle opere di presa, inquadrati in cantieri temporanei di durata limitata nel tempo, la cui autorizzazione sarà valutata caso per caso;
- siti individuati dai SubATO dedicati al deposito temporaneo e alle stazioni di trasferimento di rifiuti urbani;
- impianti di smaltimento finale di rifiuti per i quali si intende procedere alla chiusura anticipata (senza aver raggiunto le volumetrie inizialmente autorizzate), mediante modifica del piano di ripristino ambientale dell'area e attuazione del medesimo.

## 5 CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE

L'individuazione di aree non idonee deriva, in parte, in forma automatica dall'applicazione dei divieti assoluti individuati dalle norme citate in precedenza e dall'evoluzione del quadro normativo eurounitario, nazionale e regionale. In tal senso i criteri individuati dal Piano potranno essere in futuro automaticamente modificati dall'evoluzione legislativa.

Oltre ai divieti assoluti sono reperibili, in normativa e nelle disposizioni a carattere locale, indicazioni di divieto superabile con atti motivati o indicazioni di contesto.

La complessità del territorio regionale, caratterizzato dalla presenza di spazi ristretti soggetti ad una molteplicità di vincoli richiede, al di là dell'individuazione "automatica" delle zone di rischio, una valutazione più specifica da approfondire in fase autorizzativa, nei confronti dell'eventuale sovrapposizione di molteplici fattori di attenzione che potrebbero condurre, di fatto, ad una non idoneità del sito da determinarsi, caso per caso, in funzione dello specifico rapporto tra impianto e ambiente circostante.

La normativa Europea e la normativa nazionale, in precedenza richiamate, definiscono frequentemente criteri qualitativi e non quantitativi demandando alle fasi autorizzative, con particolare riferimento ai procedimenti VIA, l'analisi caso per caso del contesto esaminato. Devono essere ovviamente tenuti in conto i fattori di vincolo discendenti da altre normative.

Nella valutazione di situazioni per le quali la normativa non prescrive precise distanze è stato applicato un principio di precauzione, determinando dei criteri di esclusione e dei criteri di attenzione.

La conferenza di servizi dovrà valutare caso per caso i potenziali impatti e, verificando il sommarsi di impatti e di elementi di attenzione, se l'istanza presentata possa essere oggetto o meno di autorizzazione, individuando ulteriori prescrizioni e azioni di mitigazione.

I fattori di attenzione rappresentano, pertanto, un criterio di valutazione rilevante: la presenza di più fattori di attenzione, e quindi la presenza di condizioni tali da comportare una non trascurabile sovrapposizione di effetti, non mitigabile, può comportare una valutazione negativa del progetto presentato.

La presenza di fattori di attenzione comporta obbligatoriamente, per il proponente, l'individuazione nel progetto di specifiche, concrete e dettagliate proposte di misure di mitigazione, anche solo gestionali, atte a superare gli impatti di tale fattore.

Conseguentemente alle considerazioni precedenti, alcuni criteri sono applicati in modo differenziato rispetto a specifiche casistiche, quali ad esempio la differenziazione delle distanze tra nuclei abitati e abitazioni sparse in considerazione della potenziale esposizione di un rischio residuale che, si ribadisce, dovrà essere oggetto di specifiche mitigazioni in fase autorizzativa.

I criteri individuati mirano a bilanciare i diversi e legittimi interessi in gioco, creando le premesse per addivenire alla disponibilità sul territorio di un numero adeguato di impianti di trattamento tale da perseguire gli obiettivi di economia circolare strettamente connessi alla gestione dei rifiuti speciali prodotti in ambito regionale, chiudendo, laddove tecnicamente ed economicamente possibile, il ciclo all'interno del territorio regionale, limitando l'esportazione di rifiuti verso le regioni confinanti.

La procedura di VIA attivata per gli impianti che trattano quantità rilevanti di rifiuti o tipologie di rifiuti con profili non trascurabili di pericolosità garantisce (laddove rientranti nelle tipologie e soglie previste dalla normativa di settore), inoltre, un'adeguata partecipazione dei soggetti portatori di interesse.

I criteri individuati nel seguito del volume, laddove non discendenti da norme di legge, in parte sono ricavati dalle risultanze dei monitoraggi eseguiti da ARPA sul nostro territorio, statisticamente rilevanti in quanto basate su serie storiche pluridecennali.

Ogni autorizzazione alla gestione di rifiuti rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, comporta per norma l'obbligo di costituzione di una apposita garanzia finanziaria (comma 11 lettera *g*) del medesimo articolo) a copertura delle spese necessarie ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, nonché di bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree, in conseguenza delle attività di smaltimento di rifiuti e in conseguenza delle eventuali inadempienze commesse nel periodo di durata dell'autorizzazione. Le modalità di calcolo degli importi, riferite alle operazioni autorizzate, i modelli per la redazione delle garanzie, e le modalità di presentazione delle stesse alla Regione sono disciplinate nella D.G.R. 3284/2006 e in dettaglio nelle NTA. L'efficacia dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti è subordinata all'accettazione espressa da parte della Regione della suddetta garanzia.

L'efficacia dell'applicazione dei criteri di non idoneità/idoneità di seguito declinati sarà oggetto di verifica nell'arco di validità del piano attraverso il ricorso al monitoraggio.

TABELLA DI APPLICAZIONE DEI FATTORI ESCLUDENTI E DI ATTENZIONE

TIPO DI PROCEDIMENTO	FATTORI ESCLUDENTI	FATTORI DI ATTENZIONE
Nuova autorizzazione	SI	SI
Variante sostanziale	SI	SI
Variante non sostanziale	Non applicabili	Non applicabili
Rinnovo tal quale	SI, ma diventano fattori di attenzione	SI
Rinnovo con variante non sostanziale	SI, ma diventano fattori di attenzione	SI
Rinnovo con variante sostanziale	SI	SI
Rilocalizzazione	SI, ma diventano fattori di attenzione sulla base di una valutazione comparativa	SI

## 5.1 Aree non idonee – impianti di smaltimento e di recupero rifiuti urbani

Di seguito sono riportate le tabelle per le diverse tipologie di impianti riportanti i criteri di individuazione per le aree non idonee, suddivisi per fattori escludenti e fattori di attenzione.

La presenza anche di un solo fattore escludente nell'area oggetto di esame, preclude di norma la possibilità di collocarvi un nuovo impianto, per gli impianti già esistenti i fattori escludenti e di attenzione sono applicati in funzione di quanto indicato nella tabella di pagina 16.

La presenza contestuale di più fattori di attenzione comporta la presentazione da parte del proponente di una relazione di valutazione circa l'impatto derivante dalla sovrapposizione dei fattori di attenzione che sarà valutata in sede di conferenza di servizi. A seguito della valutazione della documentazione progettuale, la conferenza di servizi si esprimerà in merito con determinazione motivata di diniego o approvazione, previa prescrizione di eventuali misure di mitigazione atte a compensare la potenziale sovrapposizione degli effetti.

Le distanze minime riportate nelle tabelle seguenti si intendono misurate dal fattore di riferimento (abitazione, perimetro di zona, perimetro area protetta, ecc.) alla recinzione o altro elemento delimitante l'impianto. Il titolo autorizzativo e le relative prescrizioni saranno inviati al comune territorialmente competente.

### 5.1.1 Fattori generali comuni a tutti gli impianti

Fattore escludente	Fattore di attenzione	Norma di riferimento
Siti in fascia di rispetto di 10 m da corsi d'acqua, torrenti e fiumi		- art. 41, l.r. 11/1998 - R.D. 523/1904
	Siti in fascia di rispetto di 10 m da corsi d'acqua, torrenti e fiumi	- art. 41, l.r. 11/1998 - R.D. 523/1904
Aree appartenenti al demanio idrico		- R.D. 523/1904
	Aree appartenenti al demanio idrico	- R.D. 523/1904
	Siti in fascia di rispetto di 20 m da corsi d'acqua, torrenti e fiumi	- art. 43, norme tecniche di attuazione PTA
Siti in fascia di rispetto di 20 m da laghi naturali		- art. 34, l.r. 11/1998
	Siti in fascia di rispetto di 100 m da laghi naturali	- art. 34, l.r. 11/1998
	Corpi idrici sotterranei	- Direttiva 2000/60/CE - Perimetrazione ARPA
Aree naturali protette (parchi e riserve)		- art. 142, comma 1, lett. f), D.lgs. 42/2004 - L. 394/1991
	Prossimità aree naturali protette (inferiore a 100 m)	- art. 142, comma 1, lett. f), D.lgs. 42/2004 - L. 394/1991
	Zone umide e prossimità zone umide (inferiore a 100 m)	- art. 142, comma 1, lett. i), D.lgs. 42/2004 - art. 34, l.r. 11/1998
Siti Natura 2000 (ZPS, ZSC, SIC)		- Direttiva 92/43/CE - Direttiva 2009/147/CE - D.P.R. n. 357/1997 - l.r. 8/2007
	Prossimità Siti Natura 2000 (ZPS, ZSC, SIC) (inferiore a 100 m)	- Direttiva 92/43/CE - Direttiva 2009/147/CE

Fattore escludente	Fattore di attenzione	Norma di riferimento
		- D.P.R. n. 357/1997 - l.r. 8/2007
	Siti di interesse naturalistico	- art. 38, NAPTP - PRG territorialmente competente
	Zone di interesse archeologico	- art. 142, comma 1, lett. m), D.lgs. 42/2004 - art. 40, NAPTP
All'interno di aree vincolate con presenza di beni immobili e mobili caratterizzati da bellezza naturale e di elevato valore estetico, oltre che punti panoramici da cui ammirare bellezze naturali		- art. 136, D.lgs. 42/2004
	Aree con presenza di beni immobili bellezze naturali e nelle loro prossimità	- art. 136, D.lgs. 42/2004
	Beni culturali isolati e quelli ambientali individuati dal PTP, aree di specifico interesse paesaggistico, storico culturale o documentario e archeologico, nonché nelle loro prossimità	- artt. 37, 38, 40, NAPTP
fascia A, DF1 e F1		- Art. 35, 36, l.r. 11/1998 - Cartografia ambiti inedificabili
	Fascia A, DF1 e F1	- Art. 35, 36, l.r. 11/1998 - Cartografia ambiti inedificabili - Direttiva per la riduzione rischio idraulico degli impianti esistenti
	Fascia di cautela Ic-B, B, DF2 e F2,	- Art. 35, 36, l.r. 11/1998 - Cartografia ambiti inedificabili - Direttiva per la riduzione rischio idraulico
	Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine Va, Vb, V1, V2 e V3	- Art. 37, l.r. 11/1998 - Cartografia ambiti inedificabili
Siti in fascia di rispetto da punti di approvvigionamento idrico ad uso potabile		- Art. 94, D.lgs. 152/2006
	Siti in fascia di rispetto da punti di approvvigionamento idrico ad uso potabile: Zone di protezione	- Art. 94, D.lgs. 152/2006
Presenza di edifici sensibili (scuole, asili nido, ospedali, case di cura) a distanza pari o inferiore a 500 metri		
	Presenza di edifici sensibili (scuole, asili nido, ospedali, case di cura) a distanza superiore a 500 m e inferiore a 1000 metri	
Vicinanza all'edificato urbano, zone A, Ba, Bd, Ca e Cd, a distanza inferiore a 150 m, o 100 m in presenza di abitazioni sparse		- PRG del comune territorialmente competente
	Vicinanza all'edificato urbano, zone F (ad esclusione di quelle destinate ad opere infrastrutturali), a distanza inferiore a 400 m	- PRG del comune territorialmente competente

Fattore escludente	Fattore di attenzione	Norma di riferimento
	Vicinanza all'edificato urbano, zone A, B e C, a distanza maggiore di 150 m e inferiore a 400 m, maggiore di 100 m e inferiore a 200 m in presenza di abitazioni sparse	- PRG del comune territorialmente competente
	Aree posta a una quota superiore ai 1600 m	- art. 142, comma 1, lett. d), D.lgs. 42/2004
	fasce di rispetto stradale: -Autostrade: 60 m -Strade di grande comunicazione: 40 m -Strade di media importanza: 30 m -Strade di interesse locale: 20 m -Ferrovie: 30 m -Aeroporti: 300 m -Cimiteri: 200 m	- Nuovo Codice della strada - PRG del comune territorialmente competente
All'interno o in vicinanza (inferiore a 100 m) di fondi destinati a produzioni agricole di particolare qualità e tipicità		- art. 21, D.lgs. 228/2001
	In prossimità tra 100 e 500 m di fondi destinati a produzioni agricole di particolare qualità e tipicità	- art. 21, D.lgs. 228/2001
	Accesso siti che richieda obbligatoriamente l'attraversamento di zone residenziali	- PRG del comune territorialmente competente
	Accesso siti non servito da viabilità adeguata al volume veicolare previsto	- Nuovo Codice della strada
	Compresenza di più impianti tali da generare una sovrapposizione di pressioni ambientali nei confronti delle casistiche considerate quali oggetto di attenzione	
	Ubicazione impianti in aree non coerenti nei confronti dei piani di zonizzazione acustica o in presenza di accostamenti critici	- Piano zonizzazione acustica del comune territorialmente competente

### 5.1.2 Discariche rifiuti urbani

Si applicano i fattori generali escludenti e di attenzione sommati a quanto riportato nella tabella seguente:

Fattore escludente	Fattore di attenzione	Norma di riferimento
	Aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1 <sup>a</sup> categoria così come classificate dalla L. 64/1974 e provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti	- D.lgs. 36/2003, per gli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi (All. 1, punto 2.1)
	Aree a rischio sismico di 2 <sup>a</sup> categoria così come classificate dalla L. 64/1974, e provvedimenti attuativi, per gli impianti di discarica per rifiuti	- D.lgs. 36/2003, per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi (All. 1, punto 2.1)

Fattore escludente	Fattore di attenzione	Norma di riferimento
	pericolosi sulla base dei criteri di progettazione degli impianti stessi	
Aree soggette ad attività idrotermale		- D.lgs. 36/2003
Territori sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004		- art. 136, D.lgs. 42/2004 - D.lgs. 36/2003
	Aree classificate come beni paesaggistici	- art. 142, D.lgs. 42/2004 - D.lgs. 36/2003
Aree nelle quali non sia conseguibile, anche con interventi di impermeabilizzazione artificiale, un coefficiente di permeabilità così come fissato dalla normativa vigente		
	Aree caratterizzate da elevata permeabilità	- D.lgs. 36/2003
	Aree nelle quali non sussista almeno un franco di 2 m tra il livello di massima di escursione della falda e il piano di imposta scarica	- D.lgs. 36/2003
Vicinanza all'edificato urbano, zone A, Ba, Bd, Ca e Cd, a distanza inferiore a 200 m, o 100 m in presenza di abitazioni sparse		- PRG del comune territorialmente competente
	Vicinanza all'edificato urbano, zone F (ad esclusione di quelle destinate ad opere infrastrutturali), a distanza inferiore a 400 m	- PRG del comune territorialmente competente
	Vicinanza all'edificato urbano, zone A, B e C, a distanza superiore a 200 m e inferiore a 400 m, maggiore di 100 m e inferiore a 200 m in presenza di abitazioni sparse	- PRG del comune territorialmente competente

### 5.1.3 Impianti TMB

Si applicano i fattori generali escludenti e di attenzione.

### 5.1.4 Altri impianti (recupero sabbie da spazzamento ecc.)

Si applicano i fattori generali escludenti e di attenzione.

## 5.2 Aree non idonee – impianti di smaltimento e di recupero rifiuti speciali

Di seguito sono riportate le tabelle per le diverse tipologie di impianti riportanti i criteri di individuazione per le aree non idonee suddivisi per fattori escludenti e fattori di attenzione. La presenza contestuale di più elementi di attenzione comporta la presentazione da parte del proponente di una relazione di valutazione circa l'impatto derivante dalla sovrapposizione dei fattori di attenzione che sarà valutata in sede di conferenza di servizi quali, a titolo esemplificativo, la verifica della eventuale prossimità con altri impianti/attività che svolgono smaltimento e/o trattamento e recupero di rifiuti speciali. A seguito della valutazione della documentazione progettuale, la conferenza di servizi si esprimerà in merito con determinazione motivata di diniego o approvazione, previa prescrizione di eventuali misure di mitigazione atte a compensare la potenziale sovrapposizione degli effetti.

La presenza anche di un solo fattore escludente nell'area oggetto di esame, preclude di norma la possibilità di collocarvi un nuovo impianto, per gli impianti già esistenti i fattori escludenti e di attenzione sono applicati in funzione di quanto indicato nella tabella di pagina 16.

Le distanze minime riportate nelle tabelle seguenti si intendono misurate dal fattore di riferimento (abitazione, perimetro di zona, perimetro area protetta, ecc.) alla recinzione o altro elemento delimitante il perimetro esterno dell'impianto. Il titolo autorizzativo sarà inviato al comune al fine di inserire le opportune retinature nella cartografia del PRG comunale attinenti alle fasce di attenzione generate dal nuovo impianto.

Per quanto concerne le attività di autodemolizioni si applica la normativa specifica di settore (D.lgs. 209/2003) facendo riferimento, per quanto applicabile, alla tabella 5.2.6.

### 5.2.1 Fattori generali comuni a tutti gli impianti e discariche per rifiuti speciali

Fattore escludente	Fattore di attenzione	Norma di riferimento
Siti in fascia di rispetto di 10 m da corsi d'acqua, torrenti e fiumi		- art. 41, l.r. 11/1998 - R.D. 523/1904
	Siti in fascia di rispetto di 10 m da corsi d'acqua, torrenti e fiumi	- art. 41, l.r. 11/1998 - R.D. 523/1904
Aree appartenente al demanio idrico		- R.D. 523/1904
	Aree appartenente al demanio idrico	- R.D. 523/1904
	Siti in fascia di rispetto di 20 m da corsi d'acqua, torrenti e fiumi	- art. 43, norme tecniche di attuazione PTA
Siti in fascia di rispetto di 20 m da laghi naturali		- art. 34, l.r. 11/1998
	Siti in fascia di rispetto di 100 m da laghi naturali	- art. 34, l.r. 11/1998
	Corpi idrici sotterranei	- Direttiva 2000/60/CE - Perimetrazione ARPA
All'interno di aree naturali protette (Parchi, riserve)		- art.142, comma 1, lett. f), D.lgs. 42/2004 - L. 394/1991
	Prossimità aree naturali protette (inferiore a 100 m)	- art.142, comma 1, lett. f), D.lgs. 42/2004 - L. 394/1991
	Zone umide e prossimità zone umide (inferiore a 100 m)	- art.142, comma 1, lett. i), D.lgs. 42/2004, - art. 34, l.r. 11/1998
All'interno di Siti Natura 2000 (ZPS, ZSC, SIC)		- Direttiva 92/43/CE - Direttiva 2009/147/CE - D.P.R. n. 357/1997
	Prossimità Siti Natura 2000 (ZPS, ZSC, SIC)	- Direttiva 92/43/CE - Direttiva 2009/147/CE - D.P.R. n. 357/97
	Zone di interesse archeologico	- art. 142, comma 1, lett. m), D.lgs. 42/2004 - Art. 40, NAPTP
	Siti di interesse naturalistico	- art. 38, NAPTP - PRG territorialmente competente
All'interno delle aree vincolate con presenza di beni immobili caratterizzati da bellezza naturale e di elevato valore estetico, oltre che	Aree con presenza di beni immobili e bellezze naturali e nelle loro prossimità	- art. 136, D.lgs. 42/2004

punti panoramici da cui ammirare bellezze naturali		
	Prossimità beni culturali isolati e a quelli ambientali individuati dal PTP, aree di specifico interesse paesaggistico, storico culturale o documentario e archeologico	- Artt. 37, 38, 40, NAPTP
	Aree boscate e bosco di tutela	- art. 33, l.r. 11/1998 - art. 142, comma 1, lett. g), D.lgs. 42/2004
fascia A, DF1 e F1		- Artt. 35, 36, l.r. 11/1998 - Cartografia ambiti inedificabili - Direttiva per la riduzione rischio idraulico degli impianti esistenti
	fascia di cautela Ic-B, B, DF2 e F2	- Artt. 35, 36, l.r. 11/1998 - Cartografia ambiti inedificabili - Direttiva per la riduzione rischio idraulico degli impianti esistenti
	terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine Va, Vb, V1, V2 e V3	- Art. 37, l.r. 11/1998 - Cartografia ambiti inedificabili
	Aree sottoposte a vincolo idrogeologico	- R.D.L. 3267/1923
Siti in fascia di rispetto da punti di approvvigionamento idrico ad uso potabile		- art. 94, D.lgs. 152/2006
	Siti in fascia di rispetto da punti di approvvigionamento idrico ad uso potabile - Zone di protezione	- art. 94, D.lgs. 152/2006
Presenza di edifici sensibili (scuole, asili nido, ospedali, case di cura) a distanza pari o inferiore a 250 metri		
	Presenza di edifici sensibili (scuole, asili nido, ospedali, case di cura) a distanza superiore a 250 m e inferiore a 1000 metri	
Vicinanza all'edificato urbano, zone A, Ba, Bd, Ca e Cd, a distanza inferiore a 150 m, o 100 m, in presenza di abitazioni sparse		- PRG del comune territorialmente competente
	Vicinanza all'edificato urbano, zone F (ad esclusione di quelle destinate ad opere infrastrutturali), a distanza inferiore a 400 m	- PRG del comune territorialmente competente
	Vicinanza all'edificato urbano - zone A, B e C, a distanza maggiore di 150 m e inferiore a 400 m, maggiore di 100 m e inferiore a 200 m in presenza di abitazioni sparse	- PRG del comune territorialmente competente
	Aree posta a una quota superiore ai 1600 m	- art. 142, D.lgs. 42/2004
	fasce di rispetto: -Autostrade: 60 m -Strade di grande comunicazione: 40 m -Strade di media importanza: 30 m -Strade di interesse locale: 20 m -Ferrovie: 30 m -Aeroporti: 300 m	- Nuovo Codice della strada

	-Cimiteri: 200 m	
All'interno o in vicinanza (inferiore a 100 m) di fondi dedicati a produzioni agricole di particolare qualità e tipicità		- art. 21, D.lgs. 228/2001
	In prossimità tra 100 e 500 m di territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità	- art. 21, D.lgs. 228/2001
	Accesso siti che richieda attraversamento zone residenziali	- PRG del comune territorialmente competente
	Accesso siti non servito da viabilità adeguata	- Nuovo Codice della strada
	Ubicazione impianti in aree non coerenti nei confronti dei piani di zonizzazione acustica o in presenza di accostamenti critici	- Piano zonizzazione acustica del comune territorialmente competente

### 5.2.2 Discariche inerti

Si applicano i fattori generali di cui alla tabella precedente (5.2.1), sommati a quanto riportato nella tabella seguente:

Fattore escludente	Fattore di attenzione	Norma di riferimento
Vicinanza all'edificio urbano, zone A, Ba, Bd, Ca e Cd, a distanza inferiore a 150 m, o 100 m, in presenza di abitazioni sparse		- PRG comunale del comune territorialmente competente
	Vicinanza all'edificio urbano, zone F (ad esclusione di quelle destinate ad opere infrastrutturali), a distanza inferiore a 400 m	- PRG comunale del comune territorialmente competente
	Vicinanza all'edificio urbano - zone A, B e C, a distanza maggiore di 150 m e inferiore a 400 m, maggiore di 100 m e inferiore a 200 m in presenza di abitazioni sparse	- PRG del comune territorialmente competente

### 5.2.3 Discariche rifiuti speciali non pericolosi

Si applicano i fattori generali di cui alla tabella 5.2.1, sommati a quanto riportato nella tabella seguente:

Fattore escludente	Fattore di attenzione	Norma di riferimento
	Aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1 <sup>a</sup> categoria così come classificate dalla L. 64/1974 e provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti	- D.lgs. 36/2003 per gli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi (All. 1, punto 2.1)

	Aree a rischio sismico di 2 <sup>a</sup> categoria così come classificate dalla L. 64/1974, e provvedimenti attuativi, per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi sulla base dei criteri di progettazione degli impianti stessi	- D.lgs. 36/2003 per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi (All. 1, punto 2.1))
Aree soggette ad attività idrotermale		- D.lgs. 36/2003
Vicinanza all'edificato urbano, zone A, Ba, Bd, Ca e Cd, a distanza inferiore a 200 m, o 150 m, in presenza di abitazioni sparse		- PRG del comune territorialmente competente
	Vicinanza all'edificato urbano, zone F (ad esclusione di quelle destinate ad opere infrastrutturali), a distanza inferiore a 400 m	- PRG del comune territorialmente competente
	Vicinanza all'edificato urbano - zone A, B e C, a distanza maggiore di 200 m e inferiore a 400 m, maggiore di 150 m e inferiore a 300 m in presenza di abitazioni sparse	- PRG del comune territorialmente competente
Territori sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004		- art.136, D.lgs. 42/2004 - D.lgs. 36/2003
	Aree classificate come beni paesaggistici	- art. 142, D.lgs. 42/2004 - D.lgs. 36/2003
Aree nelle quali non sia conseguibile, anche con interventi di impermeabilizzazione artificiale, un coefficiente di permeabilità così come fissato dalla normativa vigente		
	Aree caratterizzate da elevata permeabilità	- D.lgs. 36/2003
Aree nelle quali non sussista almeno un franco di 2 m tra il livello di massima di escursione della falda e il piano di imposta discarica		

#### 5.2.4 Discariche rifiuti speciali pericolosi

Si applicano i fattori generali di cui alla tabella 5.2.1, sommati a quanto riportato nella tabella seguente:

Fattore escludente	Fattore di attenzione	Norma di riferimento
Siti in fascia di rispetto di 20 m da corsi d'acqua, torrenti e fiumi		- art. 43, norme tecniche di attuazione PTA - art. 41, l.r. 11/1998 - R.D. 523/1904
Siti in fascia di rispetto di 20 m da laghi naturali		- art. 34, l.r. 11/1998
Prossimità aree naturali protette (inferiore a 100m)		- art. 142, comma 1, lett. f), D.lgs. 42/2004 - Legge 394/1991
Prossimità zone umide (inferiore a 100m)		- art. 142, comma 1, lett. i), D.lgs. 42/2004 - art. 34, l.r. 11/1998
Prossimità Siti Natura 2000 (ZPS, ZSC, SIC)		- Direttiva 92/43/CE - Direttiva 2009/147/CE

Fattore escludente	Fattore di attenzione	Norma di riferimento
		- D.P.R. n. 357/1997
	Aree a rischio sismico di 2 <sup>a</sup> categoria così come classificate dalla L. 64/74, e provvedimenti attuativi, per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi sulla base dei criteri di progettazione degli impianti stessi	- D.lgs. 36/2003, per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi (All. 1, punto 2.1)
fascia di cautela Ic-B, B, DF2 e F2		- Artt. 35, 36, l.r. 11/1998 - Cartografia ambiti inedificabili - Direttiva per la riduzione rischio idraulico degli impianti esistenti
Aree soggette ad attività idrotermale		- D.lgs.36/2003
Territori sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs.42/2004		- art. 136, D.lgs. 42/2004 - D.lgs. 36/2003
Aree classificate come beni paesaggistici		- art. 142, D.lgs. 42/2004 - D.lgs. 36/2003
Presenza di edifici sensibili (scuole, asili nido, ospedali, case di cura) a distanza pari o inferiore a 1000 metri		
	Presenza di edifici sensibili (scuole, asili nido, ospedali, case di cura) a distanza superiore a 1000 m e inferiore a 1500 metri	
Vicinanza all'edificato urbano, zone A, Ba, Bd, Ca e Cd, a distanza inferiore a 300 m, o 200 m, in presenza di abitazioni sparse		- PRG del comune territorialmente competente
	Vicinanza all'edificato urbano, zone F (ad esclusione di quelle destinate ad opere infrastrutturali), a distanza inferiore a 800 m	- PRG del comune territorialmente competente
	Vicinanza all'edificato urbano - zone A, B e C, a distanza maggiore di 300 m e inferiore a 800 m, maggiore di 200 m e inferiore a 400 m in presenza di abitazioni sparse	- PRG del comune territorialmente competente
All'interno o in vicinanza (inferiore a 200 m) di fondi dedicati a produzioni agricole di particolare qualità e tipicità		- art. 21, D.lgs. 228/2001
	In prossimità tra 200 e 600 m di fondi dedicati a produzioni agricole di particolare qualità e tipicità	- art. 21, D.lgs. 228/2001
Aree nelle quali non sia conseguibile, anche con interventi di impermeabilizzazione artificiale, un coefficiente di permeabilità così come fosse fissato dalla normativa vigente		
	Aree caratterizzate da elevata permeabilità	- D.lgs. 36/2003
Aree nelle quali non sussista almeno un franco di 2 m tra il livello di massima di escursione della falda e il piano di imposta discarica		

### 5.2.5 Impianti che effettuano solamente le operazioni R13 e/o D15 (allegati B e C al D.lgs. 152/2006) per rifiuti speciali non pericolosi

Impianti che effettuano solamente le operazioni R13 e/o D15 (allegati B e C al D.lgs. 152/2006) per rifiuti speciali NON pericolosi ricompresi nella seguente tabella, in autorizzazione ordinaria ex art. 208 oppure semplificata ex art. 216 del D.lgs. 152/2006. In Tali impianti non vengono fatti trattamenti dei rifiuti conferiti ma sono unicamente dei depositi in attesa di avvio a successive destinazioni di trattamento.

<b>1701XX</b>	Tutta la categoria, limitatamente ai rifiuti non pericolosi
<b>1702XX</b>	Tutta la categoria, limitatamente ai rifiuti non pericolosi
<b>1703XX</b>	Tutta la categoria, limitatamente ai rifiuti non pericolosi
<b>1704XX</b>	Tutta la categoria, limitatamente ai rifiuti non pericolosi
<b>1705XX</b>	Tutta la categoria, limitatamente ai rifiuti non pericolosi
<b>1706XX</b>	Tutta la categoria, limitatamente ai rifiuti non pericolosi
<b>1708XX</b>	Tutta la categoria, limitatamente ai rifiuti non pericolosi
<b>1709XX</b>	Tutta la categoria, limitatamente ai rifiuti non pericolosi

Per questa tipologia di impianti si applicano i fattori generali (tabella 5.2.1), commutando i fattori escludenti della tabella in fattori di attenzione laddove essi non discendano da specifiche normative di divieto. Tali autorizzazioni andranno valutate caso per caso in sede autorizzativa. Inoltre, non si prevedono altri fattori specifici in aggiunta a quelli generali.

### 5.2.6 Impianti che effettuano qualsiasi operazione di recupero e/o smaltimento (allegati C e D al D.lgs. 152/2006) per rifiuti speciali pericolosi (escluse le discariche), in autorizzazione ordinaria ex art. 208 oppure semplificata ex art. 216 del D.lgs. 152/2006.

Per tali impianti non si applicano i fattori generali (tabella 5.2.1), ma unicamente i fattori specifici della seguente tabella:

Fattore escludente	Fattore di attenzione	Norma di riferimento
Siti in fascia di rispetto di 20 m da corsi d'acqua, torrenti e fiumi		- art. 43, norme tecniche di attuazione PTA - art. 41, l.r. 11/1998 - R.D. 523/1904
Aree appartenente al demanio idrico (nuove autorizzazioni)		- R.D. 523/1904
	Aree appartenente al demanio idrico (rinnovo autorizzazioni e varianti sostanziali)	- R.D. 523/1904
Siti in fascia di rispetto di 20 m da laghi naturali		- art. 34, l.r. 11/98
	Corpi idrici sotterranei	- Direttiva 2000/60/CE - Perimetrazione ARPA
Aree naturali protette (Parchi, riserve)		- art.142, comma 1, lett. f), D.lgs. 42/2004 - L. 394/1991
Prossimità aree naturali protette (inferiore a 100 m)		- art.142, comma 1, lett. f), D.lgs. 42/2004 - L. 394/1991

Zone umide e prossimità zone umide (inferiore a 100 m)		- art.142, comma 1, lett. i), D.lgs. 42/2004, - art. 34, l.r. 11/1998
Siti Natura 2000 (ZPS, ZSC, SIC)		- Direttiva 92/43/CE - Direttiva 2009/147/CE - D.P.R. 357/1997
Prossimità Siti Natura 2000 (ZPS, ZSC, SIC) (inferiore a 100 m)		- Direttiva 92/43/CE - Direttiva 2009/147/CE - D.P.R. 357/1997
	Zone di interesse archeologico	- art. 142, comma 1, lett. m), D.lgs. 42/2004 - art. 40, NAPTP
Siti di interesse naturalistico		- art. 38, NAPTP - PRG del comune territorialmente competente
	Aree con presenza di beni immobili, bellezze naturali e di elevato valore estetico, oltre che punti panoramici da cui ammirare bellezze naturali e nelle loro prossimità	- art. 136, D.lgs. 42/2004
	In prossimità di beni culturali isolati e a quelli ambientali individuati dal PTP, aree di specifico interesse paesaggistico, storico culturale o documentario e archeologico	- artt. 37, 38, 40, NAPTP
	Aree boscate e bosco di tutela	- art. 33, l.r. 11/1998 - art. 142, comma 1, lett. g), D.lgs. 42/2004
fascia A, DF1 e F1		- Art. 35, 36, l.r. 11/1998 - Cartografia ambiti inedificabili - Direttiva per la riduzione rischio idraulico degli impianti esistenti
Fascia di cautela Ic-B, B, DF2 e F2,		- Art. 35, 36, l.r. 11/1998 - Cartografia ambiti inedificabili - Direttiva per la riduzione rischio idraulico degli impianti esistenti
	terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine Va, Vb, V1, V2 e V3	- art. 37, l.r. 11/1998 - Cartografia ambiti inedificabili
	Aree sottoposte a vincolo idrogeologico	- R.D.L. 3267/1923
Siti in fascia di rispetto da punti di approvvigionamento idrico ad uso potabile		- art. 94, D.lgs. 152/2006
Siti in fascia di rispetto da punti di approvvigionamento idrico ad uso potabile - Zone protezione		- art. 94, D.lgs. 152/2006
Presenza di edifici sensibili (scuole, asili nido ospedali, case di cura) a distanza pari o inferiore a 800 metri		
Vicinanza all'edificato urbano, zone A, Ba, Bd, Ca e Cd, a distanza inferiore a 250 m, o 150 m, in presenza di abitazioni sparse		- PRG del comune territorialmente competente
	Vicinanza all'edificato urbano, zone F (ad esclusione di quelle destinate ad opere infrastrutturali), a distanza inferiore a 500 m	- PRG del comune territorialmente competente

	Presenza di edifici sensibili (scuole, asili nido, ospedali, case di cura) a distanza superiore a 800 m e inferiore a 1500 metri	
	Vicinanza all'edificato urbano - zone A, B e C, a distanza maggiore di 250 m e inferiore a 500m, maggiore di 150 m e inferiore a 300 m in presenza di abitazioni sparse	- PRG del comune territorialmente competente
	Aree posta a una quota superiore ai 1600 m	- art. 142, comma 1, lett. d), D.lgs. 42/2004,
	fasce di rispetto stradale: -Autostrade: 60 m -Strade di grande comunicazione: 40 m -Strade di media importanza: 30 m -Strade di interesse locale: 20 m -Ferrovie: 30 m -Aeroporti: 300 m -Cimiteri: 200 m	- Nuovo Codice della strada
All'interno o in vicinanza (inferiore a 50 m) di fondi dedicati a produzioni agricole di particolare qualità e tipicità		- art. 21, D.lgs. 228/2001
	In prossimità tra 50 e 300 m di fondi dedicati a produzioni agricole di particolare qualità e tipicità	- art. 21, D.lgs. 228/2001
	Accesso siti che richieda attraversamento zone residenziali	- PRG del comune territorialmente competente
	Accesso siti non servito da viabilità adeguata	- Nuovo Codice della strada
	Ubicazione impianti in aree non coerenti nei confronti dei piani di zonizzazione acustica o in presenza di accostamenti critici	- Piano zonizzazione acustica del comune territorialmente competente

**5.2.7 Impianti che effettuano qualsiasi operazione di recupero e/o smaltimento (allegati C e D al D.lgs. 152/2006) per rifiuti speciali non pericolosi (escluse le discariche) in autorizzazione ordinaria ex art. 208 oppure semplificata ex art. 216 del D.lgs. 152/2006.**

Per tali impianti si applicano i fattori generali di cui alla tabella 5.2.1

## 6 CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE

La definizione dei criteri per l'individuazione delle aree idonee prende necessariamente avvio da una lettura "in negativo" dei criteri per la definizione dei siti non idonei.

Nel presente paragrafo sono definiti i criteri preferenziali per l'individuazione di siti maggiormente idonei all'ubicazione delle varie tipologie di discariche e di impianti finalizzati allo smaltimento e recupero dei rifiuti. In sede di presentazione di una nuova autorizzazione nella fase della valutazione delle alternative, deve essere data priorità alle aree che rispondono a requisiti di idoneità. I fattori preferenziali di seguito riportati per le varie categorie di rifiuti e tipologie di impianti sono da intendersi come alternative preferibili in assenza dei fattori di esclusione.

I fattori preferenziali possono rappresentare degli elementi da valutare come possibili fattori di compensazione, in presenza di elementi di attenzione progettuale evidenziati nei paragrafi precedenti.

### 6.1 Impianti di smaltimento e di recupero rifiuti urbani

#### 6.1.1 Elementi generali comuni a tutti gli impianti

Settore	Fattore preferenziale
Logistico	Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati
Logistico	Accessibilità da parte di mezzi conferitori senza particolare aggravio rispetto al traffico locale
Logistico	Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti
Logistico	Aree industriali dismesse
Logistico	Aree adiacenti ad impianti tecnologici, quali depuratori, altri impianti di trattamento dei rifiuti o altre
Logistico	Presenza di elettrodotti, gasdotti e sottostazioni che permettano un facile collegamento per l'elettricità e il biogas prodotto nel ciclo di trattamento dei rifiuti
Ambientale	Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale
Urbanistico/paesaggistico	Aree posta a quota inferiore ai 1.000 m in zone a bassa pendenza
Ambientale	Aree in grado di ospitare più tipologie di attività di trattamento senza indurre effetti negativi significativi nei confronti delle casistiche considerate quali oggetto di attenzione nel capitolo 4
Ambientale	Ubicazione impianti in aree coerenti nei confronti dei piani di zonizzazione acustica e assenza di accostamenti critici

#### 6.1.2 Discariche rifiuti urbani

Settore	Fattore preferenziale
Rischio sismico	Basso o nessun rischio sismico
Logistico	Accessibilità da parte dei mezzi conferitori senza particolare aggravio rispetto al traffico locale
Consumo suolo	Aree degradate da risanare e/o ripristinare sotto il profilo paesaggistico

Settore	Fattore preferenziale
Tutela ambientale	Aree caratterizzate dalla presenza di terreni con coefficiente di permeabilità $K < 1 \times 10^{-9}$ cm/sec
Tutela ambientale	Aree con profondità di falda $> 5$ m
Logistico	Aree industriali/artigianali
Logistico	Baricentricità del sito rispetto al contesto regionale di produzione

### 6.1.3 TMB

Settore	Fattore preferenziale
Logistico	Aree vicine agli utilizzatori finali
Logistico	Vicinanza a impianti di smaltimento di rifiuti già esistenti
Logistico	Baricentricità del sito rispetto al contesto regionale di produzione
Ambientale	Inserimento in aree da bonificare o siti industriali dismessi
Logistico	Aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale o a servizi tecnici o contigue alle stesse

### 6.1.4 Impianti di compostaggio e di trattamento dell'umido

Settore	Fattore preferenziale
Logistico	Aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale e agricola
Logistico	Baricentricità del sito rispetto al bacino regionale di produzione e di smaltimento dei rifiuti
Ambientale	Inserimento in aree da bonificare o siti industriali dismessi

### 6.1.5 Centri di conferimento comunali

Settore	Fattore preferenziale
Logistico	Aree contigue a centri abitati con sufficiente fascia di rispetto
Logistico	Aree artigianali e industriali già esistenti o previste dalla pianificazione comunale
Logistico	Accessibilità da parte dei mezzi conferitori senza particolare aggravio rispetto al traffico locale

## 6.2 Impianti di smaltimento e di recupero rifiuti speciali

### 6.2.1 Elementi generali comuni a tutti gli impianti

Settore	Fattore preferenziale
Logistico	Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati
Logistico	Accessibilità da parte di mezzi conferitori senza particolare aggravio rispetto al traffico locale
Logistico	Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti
Logistico	Inserimento in aree industriali dismesse
Logistico	Aree adiacenti ad impianti tecnologici, quali depuratori, altri impianti di trattamento dei rifiuti o altre infrastrutture
Logistico	Presenza di elettrodotti, gasdotti e sottostazioni che permettano un facile collegamento per l'elettricità e il biogas prodotto nel ciclo di trattamento dei rifiuti
Ambientale	Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale
Urbanistico/paesaggistico	Aree posta a quota inferiore ai 1.200 m in zone a bassa pendenza

### 6.2.2 Discariche Speciali

Settore	Fattore preferenziale
Rischio sismico	Basso o nessun rischio sismico
Logistico	Accessibilità da parte dei mezzi conferitori senza particolare aggravio rispetto al traffico locale
Consumo suolo	Aree degradate da risanare e/o ripristinare sotto il profilo paesaggistico
Logistico	Cave dismesse o in fase di recupero ambientale
Ambientale	Aree caratterizzate dalla presenza di terreni con coefficiente di permeabilità $K < 1 \times 10^{-9}$ cm/sec
Ambientale	Aree con profondità di falda $> 5$ m
Logistico	Aree industriali
Logistico	Per gli inerti, baricentricità del sito rispetto al bacino della Unité di appartenenza di produzione

### 6.2.3 Impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi

Settore	Fattore preferenziale
Logistico	Impianti di smaltimento di rifiuti già esistenti (per i siti che non risultano contaminati)
Consumo suolo	Aree da bonificare / Siti industriali dismessi
Logistico	Aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o a servizi tecnici o contigue alle stesse
Logistico	Adeguate viabilità secondaria di accesso
Logistico	Viabilità non interferente con traffico veicolare urbano

**6.2.4 Impianti di recupero ex artt. 214, 215 e 216**

<b>Settore</b>	<b>Fattore preferenziale</b>
Logistico	Impianti di smaltimento di rifiuti già esistenti (per i siti che non risultano contaminati)
Consumo suolo	Aree da bonificare / Siti industriali dismessi
Logistico	Aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o a servizi tecnici o contigue alle stesse
Logistico	Adeguate viabilità secondaria di accesso
Logistico	Viabilità non interferente con traffico veicolare urbano